



# **CITTÀ DI CARMAGNOLA**

**PROVINCIA DI TORINO**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

**Approvato con delibera di C.C. n. 91 del 25/10/1968**

**Modificato con delibera C.C. n. 91 del 13/07/1996**

\*\*\*\*\*

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

### **ART. 1**

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo giusta l'art. 9 1° comma e 2° comma – della legge 18 marzo 1968 n. 337 sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo e Legge citati.

In caso di mancato aggiornamento annuale delle aree nell'elenco allegato, al presente regolamento, esse si intenderanno rinviate per l'anno successivo.

### **ART. 2**

Gli esercenti imprese di spettacoli viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre, e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno quattro mesi prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

### **ART. 3**

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nullaosta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda generalità, residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare la precisa denominazione risultante dal nullaosta ministeriale e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisandone esattamente le complete misure di ingombro su terreno ad installazione avvenuta.

### **ART. 4**

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1) Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione).
- 2) Maggiore anzianità di mestiere.
- 3) Maggior anzianità di categoria.
- 4) Eventuale residenza nel Comune.

Il requisito n. 1 ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

### **ART. 5**

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

### **ART. 6**

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale d'intesa con le Organizzazioni di categoria, in base ai seguenti criteri:

- 1) Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
- 2) Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggono somma equivalente di requisiti.
- 3) Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni, la concessione in tal caso non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

#### **ART. 7**

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione.

#### **ART. 8**

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

#### **ART. 9**

Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimento tradizionale organizzato nel territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazione dello spettacolo viaggiante; sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra ed in quello di apertura del parco tradizionale.

#### **ART. 10**

Il Comune, d'intesa con le Organizzazioni di categoria, determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere deroghe a tutti o parte dei concessionari.

#### **ART. 11**

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

#### **ART. 12**

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

#### **ART. 13**

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle

località indicate a secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme in materia.

#### **ART. 14**

Le inadempienze alle norme sopraindicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dei parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

**Elenco aree per installazione di circhi e attività dello spettacolo viaggiante:**

Capoluogo	Piazza Martiri
Capoluogo	Piazza Mazzini
Capoluogo	Area antistante il Centro Sportivo Comunale – Via Roma
Borgo Salsasio	Piazza Corcordia
Borgo San Bernardo	Piazza Risorgimento
Borgo San Michele	Piazza S. Maria di Viurso
Casanova	Piazza Abbazia